



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VI – Ambito Territoriale di Cremona
Via Milano, 24 - 26100 – Cremona - Codice Ipa: XN17XH

II DIRIGENTE

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTA** la Legge n. 124 del 3 maggio 1999, recante "*Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico*", ed in particolare gli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9;
- VISTA** la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 ed in particolare l'art. 1, comma 605, lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del Decreto-Legge n. 97 del 7 aprile 2004, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 143 del 4 giugno 2004, in Graduatorie ad Esaurimento;
- VISTO** il D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, con il quale è stato disposto l'aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e che non consente nuove inclusioni;
- VISTO** il decreto AOOUSPCR n. 5738 del 31 luglio 2014, con il quale è stata disposta la pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado valevoli per il triennio scolastico 2014/17;
- VISTO** il D.M. 325 del 3 giugno 2015, con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento;
- VISTO** il decreto AOOUSPCR n. 5906 del 16 luglio 2015, con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017, valide per l'a.s. 2015/16;
- VISTA** la Legge n. 21 del 25 febbraio 2016 di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge n. 210 del 30 dicembre 2015, con la quale è stato disposto che «*Il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 296 del 27 dicembre 2006, già aggiornate per il triennio 2014/2017, è prorogato all'a.s. 2018/2019 per il triennio successivo*»;
- VISTO** il D.M. 495 del 22 giugno 2016, con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento;
- VISTO** il decreto AOOUSPCR n. 6231 dell'11 agosto 2016, con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017, valide per l'a.s. 2016/2017;
- VISTE** le sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 20 dicembre 2017 e nn. 4 e 5 del 27 febbraio 2019;
- VISTI** i provvedimenti di questo Ufficio con i quali sono stati inseriti con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento di III fascia della Scuola Primaria/Infanzia – posto comune e sostegno, i ricorrenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VI – Ambito Territoriale di Cremona
Via Milano, 24 - 26100 – Cremona - Codice Ipa: XN17XH

2001/02, in applicazione di sentenze del Consiglio di Stato, ordinanze cautelari del Consiglio di Stato e del TAR o decreti monocratici;

- TENUTO CONTO** che i suddetti inserimenti sono stati disposti con espressa riserva di procedere all'immediata cancellazione dalle graduatorie e alla risoluzione dei contratti eventualmente stipulati nel caso di esito favorevole all'Amministrazione;
- VISTA** in particolare, l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 82/2016 con la quale, in riforma dell'ordinanza del T.A.R. Lazio – Roma - Sezione III Bis n. 3927/2015, è stata accolta l'istanza cautelare proposta da D'INCERTO Tiziana nell'ambito del procedimento N. 9454/2015 REG.RIC.;
- VISTO** il decreto AOOUSPCR n. 981 del 02 febbraio 2016 con il quale, in esecuzione l'ordinanza dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 82/2016 è stato disposto l'inserimento con riserva di D'INCERTO Tiziana nelle GaE, ferma ed impregiudicata ogni decisione in sede di merito;
- VISTE** le note MIUR prot. n. 45988 del 17 ottobre 2018 e n. 47743 del 29 ottobre 2018, che hanno fornito agli Uffici Scolastici Regionali indicazioni operative in merito agli adempimenti connessi al contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002;
- VISTA** la nota MIUR prot. n. 1899 del 7 ottobre 2019, recante «*Contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02 per l'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento sentenza Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria n. 11 del 20/12/2017 e n. 4 e 5 del 27/02/2019 sui giudizi pendenti. Adempimenti degli Uffici*»;
- VISTO** l'art. 1-*quiquies* del Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159, che ha apportato modifiche all'art. 4 del Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96, con particolare riferimento ai commi 1 e 1-*bis*, dettando disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;
- VISTO** in particolare, l'art. 4, comma 1-*bis*, del citato Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 87, così come modificato dall'art. 1-*quiquies* del Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, il quale stabilisce che «*al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico*»;
- VISTA** la sentenza del Consiglio di Stato n. **279/2022**, resa nel procedimento iscritto al N. **1696/2021 REG.RIC.** e pubblicata in data 17.01.2022, con la quale è stata confermata la sentenza del **TAR Lazio-Sezione Terza Bis n. 10961/2020**, resa nel procedimento iscritto al N. **10081/2015 REG. RIC.**, con la quale il giudice amministrativo ha respinto



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VI – Ambito Territoriale di Cremona
Via Milano, 24 - 26100 – Cremona - Codice Ipa: XN17XH

il ricorso promosso dagli aspiranti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e finalizzato all'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento;

ACCERTATO che non vi sono, agli atti di questo ufficio, ulteriori provvedimenti favorevoli alla docente D'INCERTO TIZIANA;

RITENUTO di dovere procedere alla cancellazione di D'INCERTO TIZIANA dalle rispettive GaE, in esecuzione della richiamata sentenza del Consiglio di Stato n. 279/2022;

CONSIDERATO che, per effetto delle disposizioni sopra richiamate, la cancellazione dalle rispettive GaE determina la conseguente revoca dei contratti T.I. e/o T.D. eventualmente già conferiti con clausola risolutiva, in quanto sottoscritti con riserva del giudizio definitivo;

RITENUTO di non poter comunicare agli interessati l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, per esigenze di urgenza e che, comunque, ciò non determinerebbe un contenuto diverso del presente provvedimento;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni di cui in premessa il depennamento *ex tunc* dalle graduatorie ad esaurimento Scuola Primaria e Scuola Infanzia di questo Ambito Territoriale della docente di seguito indicata:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	ORDINE SCUOLA	STATO GIURIDICO
D'INCERTO	TIZIANA	13.09.1982	SCUOLA INFANZIA	TITOLARE ORDINARIO

Art.2

I Dirigenti Scolastici nelle cui graduatorie d'istituto risulta eventualmente inserita la docente sopra indicata, apportheranno le dovute rettifiche alle stesse, cancellando le relative posizioni dalla prima fascia, conservandone la posizione a pieno titolo in seconda fascia, se già inclusa.

Art. 3

Il personale docente supplente destinatario di nomina a tempo determinato con individuazione dalle Graduatorie Provinciali (GPS) o dalle Graduatorie di Istituto (GI) di II e/o di III fascia, non subirà modifiche del contratto in essere in quanto in tali graduatorie è inserito a pieno titolo.

Art. 4

Per effetto del presente decreto il rapporto di lavoro a tempo indeterminato eventualmente sorto in ragione dell'iniziale inserimento in GAE del docente sopra indicato sarà oggetto dei provvedimenti conseguenti (risoluzione con effetto immediato) ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 1-bis, del Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96, come modificato dall'art. 1-*quinqies* del Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159, («*Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero [...] provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di*



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VI – Ambito Territoriale di Cremona
Via Milano, 24 - 26100 – Cremona - Codice Ipa: XN17XH

riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico»).

Il Dirigente Scolastico avrà cura di notificare il presente provvedimento al docente sopra indicato.

Per effetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, il presente decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla normativa sulla trasparenza degli atti amministrativi.

L'Amministrazione si riserva, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la possibilità di attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall'ordinamento.

Art. 5

Il presente provvedimento non ha alcun effetto nei confronti di eventuali contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati a seguito di individuazione da graduatoria concorsuale.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO VI
Imerio CHIAPPA

Al Docente interessato

All'Ambito Territoriale di Piacenza

Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS della Provincia di titolarità del docente - LORO SEDI

Alle OO.SS. della Scuola - Comparto Istr. e Ricerca

Al sito web